



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.0000792/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare Permanente VI, II e III Speciale

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i.". -Reg. Gen.n.154 -

Ad iniziativa dei Consiglieri Amato, Amente, Gabriele, Valiante, Cortese, Ruggiero, Caputo.
Depositata il 13 gennaio 2011.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente e III Speciale per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 21 GEN 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*Ad iniziativa dei Consiglieri Amato, Amente, Gabriele, Valiante,
Cortese, Ruggiero, Caputo.*

(Registro Generale numero 154)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I) Premessa e individuazione della materia

La seguente proposta di legge regionale è motivata dalla necessità di rafforzare il sistema integrato di misure per la valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata di cui alla legge regionale n.23 del 12 dicembre 2003 “**Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3**”. In particolare la proposta di legge interviene sulla creazione di fondi per il sostegno alle attività di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sulla rimodulazione ed armonizzazione delle politiche di programmazione, monitoraggio e controllo per la valorizzazione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata, e sull’integrazione delle politiche regionali di contrasto alla criminalità organizzata.

II) Necessità dell’intervento normativo

Ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. lo Stato Italiano ha inteso dotarsi, tra gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata, della confisca alla criminalità organizzata dei beni mobili, immobili e aziendali. La *ratio* della confisca dei beni sta nella necessità di colpire la criminalità organizzata al cuore stesso dei suoi interessi economici. Intuizione già di Pio La Torre (la legge Rognoni – La Torre del 1982, e la previsione sui patrimoni mafiosi, può essere considerata in merito un vero e proprio spartiacque), sostenuta con forza, tra gli altri, anche da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ed anche grazie alla straordinaria mobilitazione popolare promossa nel 1996 da “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, che portò oltre un milione di cittadini a firmare la richiesta di nuove norme in tema di aggressione ai patrimoni criminali, venne approvata nel 1996 la legge 109, che ha dato vita ad una nuova stagione di lotta contro tutte le mafie: con essa lo Stato acquisiva al proprio patrimonio i beni immobili confiscati alle cosche, destinandoli a finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile oppure, tramite l’Agenzia del Demanio, trasferendoli ai Comuni per finalità istituzionali o sociali, anche attraverso la successiva assegnazione a enti e associazioni. Lo strumento del sequestro dei beni alle mafie e del loro riutilizzo sociale è divenuto sempre più centrale nelle strategie statali di contrasto alla criminalità organizzata. Proprio per addivenire al suo potenziamento e ad una sua razionalizzazione, la Presidenza del Consiglio, nel 1999, istituì l’Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per la Gestione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. A questo venivano demandati, innanzitutto, i compiti di coordinamento delle amministrazioni statali coinvolte nel procedimento legislativo, il collegamento tra queste ed associazioni e cooperative cui venivano destinati in gestione i beni confiscati, il monitoraggio dei progetti in corso, e le proposte per il superamento della fase straordinaria. Superamento che si è concretizzato nel marzo del 2010 con l’istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (dl. N. 4 del 4-2-2010 convertito in legge n.50 del 31 marzo 2010).



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

A fronte di questo articolato iter sociale ed istituzionale, ^{Servizio Assembla} gli enti locali, ed innanzitutto le Regioni, sono state chiamate ad adeguare le proprie normative per rispondere alle prerogative indicate dalla legge in materia di gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata.

La Regione Campania, tra le prime a disciplinare le modalità di sostegno al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, licenziò il 12 dicembre 2003 una specifica legge, la n.23, che poneva la nostra regione all'avanguardia per il sostegno al riutilizzo dei beni confiscati. L'istituzione di un apposito fondo destinato ai progetti di riutilizzo sociale, le successive integrazioni che hanno realizzato l'istituzione di un fondo di rotazione e di un fondo di garanzia per gli usi disciplinati dalla normativa, andavano nel solco di quel sostegno alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata attraverso il riutilizzo dei beni ad essa confiscati, che la legge 109/96 indicava come prioritarie dell'agenda istituzionale.

La legge 23, quindi, sicuramente è da intendersi come un'ottima disciplina della materia, da adeguare, tuttavia, alle innovazioni pervenute nel tempo nella legislazione nazionale ed alle nuove necessità emerse, nonché ai nodi che restano da sciogliere nella gestione del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata.

Tra le modifiche intervenute nella legislazione nazionale, vanno segnalate prioritariamente:

- l'ampliamento dello spettro dei soggetti cui possono essere destinati i beni, ed innanzitutto, oltre i comuni, gli altri enti territoriali, province e regioni;
- le nuove possibilità di utilizzo che questi stessi enti possono realizzare (tra cui il fitto dei beni nei limiti indicati dalla 575/65 e s.m.i.);
- la recente istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che rivoluziona, attraverso la creazione di questa nuova figura, l'intero processo di confisca, destinazione, amministrazione e valorizzazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. L'Agenzia, infatti, per le prerogative che le sono assegnate dalla legge, diventa, in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata, il soggetto di riferimento e il principale interlocutore istituzionale. D'altro canto l'apertura di sedi distaccate, tra cui una proprio su Napoli che dovrebbe essere operativa nei primi mesi del 2011 (apertura deliberata dal consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nella seduta di giovedì 25 novembre), costituirà una svolta sostanziale e porterà certamente un contributo importante alla valorizzazione regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si deve porre poi in evidenza come, nel corso degli anni, il patrimonio costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata si sia enormemente arricchito, giungendo a novembre 2010 ad 11152 beni confiscati, di cui 1365 aziende, 2900 immobili in gestione, 5507 immobili destinati e consegnati, 980 immobili destinati ma non ancora consegnati, 400 immobili usciti dalla gestione (Fonte Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). Di questi beni 1679 sono presenti in Campania di cui 268 aziende, 390 immobili in gestione, 866 immobili destinati e consegnati, 94 immobili destinati ma non ancora consegnati, 61 immobili usciti dalla gestione (Fonte Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). La Campania rappresenta la seconda regione italiana (dopo la Sicilia e prima della Calabria) per numero di beni. Possiede, in percentuale il 15,11% del patrimonio nazionale di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Ma non si pensi che quella dei beni confiscati sia una “questione meridionale”: la Lombardia con 913 beni confiscati è la quarta regione italiana dopo Sicilia, Campania e Calabria.

Dall’istituzione dell’Agenzia, inoltre, il processo di confisca e destinazione ha evidenziato una sostanziale accelerazione.

I dati evidenziano l’imponenza del patrimonio acquisito dallo Stato e rimarcano l’importanza strategica di questo strumento nella lotta contro la criminalità organizzata.

Tuttavia, mettono pure in luce anche le inevitabili difficoltà di gestione. Difficoltà legate innanzitutto alla necessità di una mappatura completa ed aggiornata, capace di mettere a disposizione una banca dati capace di fornire informazioni quantitative e, soprattutto, qualitative del patrimonio costituito dai beni confiscati. Il rilevante investimento volto al potenziamento del SIPPI, Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale – Banca Dati dei beni sequestrati e confiscati, va sicuramente in questa direzione. Si evidenzia, quindi, l’importanza di accesso a questi dati anche per la Regione Campania. Un quadro informativo completo, infatti, risulta essenziale per garantire una corretta programmazione delle politiche regionali in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Programmazione che va armonizzata e deve essere partecipata attraverso il coinvolgimento di enti, associazioni e altri soggetti coinvolti nella gestione dei beni confiscati. Programmazione che deve riuscire ad affrontare e deve contribuire a far superare i principali ostacoli che ancora si frappongono alla valorizzazione di questo patrimonio. Tra questi vanno prioritariamente segnalati:

- la deficitarietà di interventi di sostegno organico allo start-up dei progetti di riutilizzo dei beni confiscati;
- la mancanza di interventi di accompagnamento almeno nelle prime annualità di progettazione relativa al riutilizzo di beni confiscati;
- le ipoteche che gravano sui beni e ne impediscono la reale presa in carico da parte degli enti assegnatari;
- le difficoltà, soprattutto da parte dei piccoli comuni, di affrontare le spese di redazione di piani di utilizzo, studi di fattibilità e progettazione tecnica delle opere di adeguamento necessarie;
- la mancanza di una strutturazione organica delle politiche locali di sostegno al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- la mancanza, nelle normative locali in materia, di un’impostazione che tenga conto della trasversalità del tema “valorizzazione dei beni confiscati”. Tema che investe non solo gli ambiti delle politiche per la sicurezza e la legalità, ma le più vaste macroaree dello sviluppo locale, delle politiche sociali e socio - sanitarie, ma anche agricole ed urbanistiche, nonché la gestione dei fondi europei;
- la frammentarietà delle reti di cooperazione e interazione dei soggetti interessati al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per le finalità indicate dalla legislazione vigente;
- la diffusione di una cultura della legalità centrata sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata che faccia del riuso degli stessi patrimonio condiviso delle comunità.

A queste criticità vanno poi aggiunti: i problemi di carattere generale e più specificamente giuridico legati alla confisca, l’ancora eccessivo lasso di tempo che intercorre tra le diverse fasi del sequestro,



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

della confisca e della reale assegnazione, le enormi difficoltà legate al riutilizzo delle aziende sottoposte a confisca. Su questi specifici punti, tuttavia, sarà necessario attendere i frutti a medio e

lungo termine del Lavoro dell'Agencia Nazionale, e sarà necessario sollecitare il legislatore nazionale per adeguare la normativa vigente alle reali esigenze emerse.

Da queste premesse segue l'esigenza di approntare una nuova proposta di legge regionale capace di adeguare, nei limiti delle competenze dell'ente, alle novità determinatesi ed alle esigenze emerse, le azioni regionali volte a valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata. A tal fine, pur riprendendo e facendo propri i principi e l'impianto della legge 23/2003, è parso necessario approntare una proposta di legge che prevedesse l'abrogazione della stessa al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione legislativa.

In particolare la proposta di legge si prefigge di:

- i. favorire sul territorio regionale, attraverso il tramite del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata,
 - A) il rafforzamento delle politiche e della cultura di promozione della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata,
 - B) le prassi di cittadinanza attiva,
 - C) il miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica,
 - D) nuove opportunità di occupazione, integrazione sociale, lotta allo stigma,
- ii. sostenere i progetti per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per i fini previsti dalla normativa vigente sia nella fase di start up che in quella di rafforzamento ed ampliamento delle attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata già assegnanti ed effettivamente riutilizzati;
- iii. realizzare questo sostegno prioritariamente attraverso l'erogazione di contributi da destinare ai soggetti destinatari ed a quelli che hanno avuto in concessione beni confiscati alla criminalità organizzata secondo le previsioni della legislazione vigente, sia per la realizzazione dei progetti di riutilizzo, sia per la redazione di piani di utilizzo, studi di fattibilità e progettazione tecnica delle opere di adattamento necessarie, sia per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sui beni stessi;
- iv. garantire questo sostegno prioritariamente a quei progetti che assicurano l'ausostenibilità degli stessi nel tempo, la creazione di reti di partenariato, l'integrazione delle fasce sociali deboli;
- v. garantire un'armonizzazione delle politiche regionali in materia di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio Regionale sull'utilizzo dei beni confiscati;
- vi. realizzare un Sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata tale da raccogliere e fornire informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sempre aggiornate sullo stato degli stessi;
- vii. determinare forme di stretta collaborazione e sinergia con l'Agencia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

viii . fare del sostegno ai progetti di riutilizzo dei beni confiscati un obiettivo comune di tutte le politiche regionali, garantendo, dove possibile e compatibilmente con la normativa vigente in materia, criteri di priorità e premialità agli stessi sia nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali, sia nell'ambito di realizzazione degli interventi previsti dal Po FSE 2007-2013, dal PO FESR 2007-2013, dal PSR 2007-2013

III) I contenuti della proposta di legge

La proposta di legge è composta da 9 articoli ed abroga la Legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 e s.m.i.

L'obiettivo di valorizzare i beni confiscati alla criminalità organizzata dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m.i., è prioritariamente perseguito attraverso l'Istituzione di tre Fondi denominati "**Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati**", "**Fondo di rotazione per la progettazione tecnica**", "**Fondo ammortamento prestiti**".

Il "**Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati**" viene utilizzato per favorire sia nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati sia il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata.

Possono accedere a questo fondo, erogato attraverso annuale avviso pubblico, sia gli enti territoriali e loro consorzi cui sono trasferiti i beni immobili confiscati, sia i soggetti che hanno ricevuto in concessione gli stessi ed individuati dalla vigente normativa in materia.

A tal proposito si individuano dei criteri di priorità per la selezione dei progetti che parteciperanno all'avviso pubblico tali da stimolare la creazione di reti di partenariato, l'integrazione delle fasce deboli (di cui alla legge regionale n. 11/2007), l'autosostenibilità degli stessi progetti; si determina un limite massimo di finanziamento per ciascuna iniziativa finanziata e l'impossibilità per ogni soggetto di presentare più di una domanda di finanziamento (fatta salva la possibilità di partecipare a più accordi di partenariato del medesimo soggetto), si da garantire la possibilità di accesso ai finanziamenti ad un vasto numero di soggetti, e, al contempo, assicurare la valorizzazione di un numero ampio di beni immobili presenti sul territorio regionale.

Il **Fondo di rotazione per la progettazione tecnica**, destinato agli enti territoriali e loro consorzi cui sono trasferiti i beni immobili confiscati, è volto a garantire l'anticipazione delle somme necessarie per la redazione di piani di utilizzo e studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessaria all'adeguamento dei beni stessi agli obiettivi sociali e produttivi.

Si determinano quindi le modalità attraverso le quali Province e Comuni alimenteranno il Fondo stesso.

Il **Fondo ammortamento prestiti** viene istituito sì da consentire alla Regione di provvedere alla copertura delle rate di ammortamento a carico degli enti territoriali assegnatari dei beni confiscati per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale. Attraverso il Fondo si intendono garantire **anticipazioni in conto capitale** per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale dei beni confiscati, **fidejussioni** prestate dalla Regione per la copertura (fino al tetto massimo del 75%) dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti per l'esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio

Servizio Assemblea

di adattamento, **anticipazioni in conto capitale** per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sul bene stesso.

La proposta di legge, allo scopo di armonizzare le politiche regionali in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, istituisce quindi un **Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati** cui vengono demandate funzioni di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle azioni di valorizzazione dei beni confiscati. L'Osservatorio, presieduto dall'Assessore agli Enti locali, individua le possibili forme di cooperazione con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e si avvale del supporto della Fondazione Pol.I.S.. Nell'ottica della necessaria cooperazione con i diversi soggetti direttamente coinvolti nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, l'osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative, da rappresentanti delle autonomie locali, dalle organizzazioni categoriali e sindacali, da esperti in materia di beni confiscati. Proprio attraverso l'Osservatorio, inoltre, la Regione si prefigge l'obiettivo di realizzare un Sistema Interattivo di monitoraggio dei beni confiscati che permetta di avere a disposizione un indispensabile patrimonio conoscitivo dello stato degli stessi, da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

Quindi, con l'obiettivo di porre la valorizzazione dei beni confiscati come tema centrale delle politiche regionali, la proposta di legge promuove la **trasversalità degli interventi a sostegno della valorizzazione di questi beni**, promuovendo, nei vincoli imposti dalle normative vigenti, forme di priorità e/o premialità all'interno degli avvisi pubblici regionali e degli interventi previsti da Po FSE 2007-2013, Po FESR 2007-2013, PSR 2007-2013, per la valutazione di progetti che consentano l'utilizzo per finalità sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata.

IV) Articolazione del disegno di legge

Si illustrano di seguito, nel dettaglio, i contenuti dei singoli articoli

ART. 1: istituisce il **Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati**. In particolare definisce le finalità alle quali viene destinato il fondo individuando due macro categorie, la prima di sostegno a nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati, la seconda per il sostegno al rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati, già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità. Individua inoltre le caratteristiche, in termini di ricaduta culturale, sociale ed economica, che le azioni sostenute devono avere per le comunità.

ART. 2: disciplina le modalità di accesso al Fondo, individuando lo strumento dell'avviso pubblico annuale, definisce i soggetti che possono accedere al Fondo ed il limite massimo di finanziamento per ciascuna iniziativa. Vengono stabiliti i requisiti che determinano priorità nei criteri di selezione e si indica la possibilità di richiesta di ogni soggetto per un'unica domanda di finanziamento (non limitando, però al contempo, la possibilità di partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto).

ART 3: Istituisce un **Fondo di rotazione per la progettazione tecnica**. In particolare definisce le finalità alle quali viene destinato il fondo, individua i soggetti che possono accedere al Fondo e le modalità con cui lo stesso viene alimentato dagli stessi soggetti destinatari del finanziamento attraverso il rimborso delle somme anticipate dalla Regione. Le modalità di accesso al Fondo ed i criteri di riparto sono demandate alla deliberazione della Giunta Regionale che deve avvenire su base annuale ed in seguito a proposta del Presidente della Giunta



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

RELAZIONE TECNICA

(L.R. 30 aprile 2002, n. 7, art. 25)

Il presente disegno di legge contiene disposizioni che determinano spese nell' articolo 1, con il quale si istituisce il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, nell'articolo 3 con il quale si istituisce il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica, nell'articolo 4 con il quale si istituisce il Fondo di ammortamento prestiti.

Nel primo anno di entrata in vigore il Fondo di cui all'articolo 1, trova copertura per la somma di euro 500.000 mediante prelievo sulla U.P.B. 7.29.65 destinata a coprire le spese derivanti da nuove legge regionali. Il Fondo non istituisce meccanismi automatici di spesa, né determina diritti soggettivi verso terzi. Negli anni successivi al primo è finanziato con legge di bilancio.

Nel primo anno di entrata in vigore della legge, il Fondo di cui all'articolo 3, trova copertura mediante prelievo dall'U.P.B. 7.29.65, per un importo di euro 250.000. Negli anni successivi al primo tale Fondo viene alimentato con i versamenti dei beneficiari stessi, al momento della restituzione degli importi. Il Fondo non istituisce meccanismi automatici di spesa, né determina diritti soggettivi verso terzi Negli anni successivi al primo è finanziato con legge di bilancio

Nel primo anno di entrata in vigore della legge, il Fondo di cui all'articolo 4, trova copertura per la somma di euro 250.000 mediante prelievo sulla U.P.B. 7.29.65 destinata a coprire le spese derivanti da nuove legge regionali. Negli anni successivi al primo tale Fondo viene alimentato con i versamenti dei beneficiari stessi, al momento della restituzione degli importi. Il Fondo non istituisce meccanismi automatici di spesa, né determina diritti soggettivi verso terzi Negli anni successivi al primo è finanziato con legge di bilancio



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i”

INDICE

- Art. 1:** *Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati*
- Art. 2:** *Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati*
- Art. 3:** *Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica*
- Art. 4:** *Istituzione del Fondo ammortamento prestiti*
- Art. 5:** *Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati*
- Art. 6:** *Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità*
- Art. 7:** *Copertura finanziaria*
- Art. 8:** *Abrogazioni*
- Art. 9:** *Entrata in vigore*



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)

1. E' istituito il fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento dei progetti relativi all'utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
2. Il fondo viene utilizzato:
 - a) per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 - b) per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni confiscati alla criminalità organizzata già assegnati ed effettivamente riutilizzati per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del bene confiscato ed assegnato;
3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata .



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati

1. Accedono al fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, mediante annuale avviso pubblico, i seguenti soggetti:
 - a) enti territoriali (province e comuni), e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 2- undecies, lett. b) della legge 575/65 e s.m.i. che hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali¹;
2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:
 - a) creazione di reti di partenariato anche attraverso l'istituzione di associazioni temporanee di scopo;
 - b) integrazione degli interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli (di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, artt);
 - c) sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa;
3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è di euro cinquantamila. Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai sensi della legge 575/65 e s.m.i. è istituito un fondo di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi.
2. Possono accedere al fondo gli enti territoriali (province e comuni), e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni immobili confiscati;
3. Il fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene, provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.
4. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, le province e i comuni sono tenuti entro novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 1 le somme anticipate dalla Regione.
5. Le modalità di accesso al fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Giunta



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Istituzione del Fondo ammortamento prestiti)

1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico degli enti territoriali assegnatari di beni confiscati per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un fondo di ammortamento prestiti.
2. Agli enti territoriali, assegnatari del bene confiscato, sono assicurate:
 - a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e studi;
 - b) fidejussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al settantacinque per cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento;
 - c) anticipazioni in conto capitale per l'estinzione parziale o totale delle ipoteche gravanti sul bene confiscato.
3. I criteri per il funzionamento del fondo di ammortamento sono disciplinati con atto della Giunta regionale, adottato su proposta del Presidente della Giunta regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati)

1. E' istituito, presso l'area gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali, l'osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Osservatorio ha funzioni di promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati.
2. L'osservatorio, presieduto dall'Assessore agli enti locali, individua forme di cooperazione con l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con dl.L n.4 del 4 febbraio 2010 e convertito in legge n.50 del 31 marzo 2010 e s.m.i. Si avvale per le sue funzioni del supporto della fondazione Politiche Integrate di Sicurezza (di seguito denominato Pol.I.S. per quanto di sua competenza.
3. L'osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative in tema di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, integrazione sociale e contrasto alla criminalità, nonché da rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, esperti in materia di beni confiscati
4. L'osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata che raccoglie e fornisce informazioni di tipo quantitativo e qualitativo sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla camorra interagisce con il sistema informativo dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso appositi accordi e/o convenzioni.
5. I componenti dell'osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e svolgono la loro funzione a titolo gratuito.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità)

1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di interventi e progetti che consentano l'utilizzo per finalità sociali di beni confiscati alla criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni confiscati da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari è criterio di premialità nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.
2. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal PO FSE 2007-2013, dal PO FESR 2007-2013, nonché dal PSR 2007-2013, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti criteri di priorità e di premialità per gli interventi la cui realizzazione consente l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Per il funzionamento del fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, di cui all'articolo 1, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di euro cinquecentomila a valere sull' unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.222 - istituendo un capitolo dedicato con la denominazione "fondo per la valorizzazione dei beni confiscati", mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con la legge di bilancio.
2. Per il funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione tecnica, di cui all'articolo 3, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di euro duecentocinquantamila a valere sull' unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.222 - istituendo un capitolo dedicato con la denominazione "fondo di rotazione per la progettazione tecnica", mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con la legge di bilancio.
3. Per il funzionamento del fondo di ammortamento prestiti, di cui all'articolo 4, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento di euro duecentocinquantamila a valere sull' unità previsionale di base - U.P.B.- 6.23.106 - istituendo un capitolo dedicato con la denominazione "fondo di ammortamento prestiti", mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell'U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli anni successivi al primo si fa fronte con la legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 8
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 e s.m.i è abrogata .